



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 37 in data 16.12.2015

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA FUNZIONE ASSOCIATA
COMUNI DI GOTTOLENGO, GAMABARA E FIESSE

PREMESSA

La necessità di disporre di un regolamento di Polizia Urbana è dato dall'esigenza di fornire un *corpus* normativo al passo con i tempi e con le problematiche attuali, ai Comuni di Gottolengo, Gambara e Fiesse convenzionati per il servizio associato di Polizia Locale, che costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi di tutte le Forze di Polizia.

Il presente Regolamento è stato elaborato sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione del concetto di "Prossimità" con il cittadino, ovvero della partecipazione diretta delle Amministrazioni comunali alle problematiche del territorio, con l'intento di migliorare la qualità della vita, il controllo del territorio sotto il profilo della sicurezza, ordine pubblico e ambiente.

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Oggetto e applicazione

Il presente regolamento disciplina le materie sotto indicate riservate ai centri urbani, ma potrà anche essere esteso all'intero territorio dei Comuni Convenzionati qualora lo prevedano i singoli articoli:

- I. Disposizioni generali;
- II. Disciplina del suolo pubblico;
- III. Estetica e decoro cittadino;
- IV. Nettezza pubblica;
- V. Aree Verdi;
- VI. Animali;
- VII. Tutela della quiete e della sicurezza pubblica;
- VIII. Varie;
- IX. Disposizioni finali.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale e sono complementari rispetto alle norme legislative e regolamentari Statali e Regionali, nonché allo Statuto ed agli altri Regolamenti Comunali in vigore.

Art. 2 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità con gli Statuti dei tre comuni di Gottolengo, Gambara e Fiesse, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private aperte al pubblico transito, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni, salvo diversa disposizione.

Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana; quando ricorre il termine Comune o Amministrazione Comunale senza alcuna qualificazione, con esso deve

intendersi ognuno dei tre Comuni di Gottolengo, Gambara e Fiesse e così anche il termine Sindaco deve intendersi il Sindaco di ognuno dei tre Comuni.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale e agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni.

Il Sindaco interviene con i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, per le questioni attinenti l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché la sicurezza urbana.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente Regolamento, potranno essere aggiornate con Deliberazione di Giunta di ogni singolo Comune, preventivamente concordate tra i tre Comuni di Gottolengo, Gambara e Fiesse in modo che le stesse siano omogenee sul il territorio della Convenzione della Polizia Locale.

TITOLO II : DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, da parte di tutta la collettività. E' proibita, pertanto, qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione delle rispettive autorità comunali come previsto dai Regolamenti specifici in materia (C.O.S.A.P. o T.O.S.A.P.) in vigore in ogni singolo Comune.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Atti vietati su suolo pubblico

Il presente articolo si applica agli ambiti spaziali definiti all'art. 1 e riguarda comportamenti non specificatamente previsti quali fattispecie di reato o di violazione amministrativa già contenuti in altre norme statali o regionali o ricompresi nell'ambito della tutela della sicurezza urbana, nonché in ambiti specifici previsti dal presente Regolamento.

E' vietato:

- a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti ad arte da soggetti a ciò autorizzati;
- b) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
- c) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

- d) Collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- e) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nonché, in tali ultimi ambiti, far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo a motore;
- f) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età;
- g) Collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico o distribuire ai conducenti o ai passeggeri d'auto durante la circolazione stradale o in prossimità o in corrispondenza di incroci volantini o simili;
- h) Distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o simili sotto le porte d'accesso, sugli usci o negli androni di abitazioni private ad eccezione delle cassette postali a ciò destinate;
- i) Scaricare nei corsi d'acqua o nelle fontane o nelle vasche pubbliche rifiuti di ogni genere;
- l) Gettare a terra rifiuti, gomme da masticare, cicche di sigarette e altro materiale;
- m) Introdurre cani o animali da compagnia in aree deputate al gioco dei bambini;
- n) Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nonché sparare mortaretti o altri simili artifici pur se di libera vendita;
- o) Lavare, riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo pubblico;
- p) Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi in palese stato di abbandono, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. Non vi rientra in tale categoria il deposito nei giorni ed orari indicati, dei rifiuti da avviare allo smaltimento;
- q) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali;
- r) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, lettiere, stracci, tovaglie o simili verso la via pubblica o aperta al pubblico.
- s) Spargere acqua sul suolo pubblico soprattutto in tempo di gelo.

I seguenti atti costituiscono violazione punita con una sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art. 7 – Occupazione del suolo pubblico

Nessuna occupazione del suolo pubblico o di area privata soggetta a servitù di uso pubblico potrà essere fatta, anche in modo temporaneo, senza autorizzazione del Comune, come dai vigenti Regolamenti Comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa se prevista. Per occupazione del suolo pubblico sono intese tutte le richieste per manifestazioni, lavori di pubblica utilità, comizi e raccolta di firme o occupazioni da parte di pubblici esercizi nell'ambito della loro attività per collocarvi elementi di arredo.

Per ottenere l'autorizzazione ad occupare anche temporaneamente il suolo pubblico, o privato a d'uso pubblico, deve essere presentata al Comune apposita domanda indicando l'area interessata ed i giorni previsti per l'occupazione. La stessa dovrà pervenire con congruo anticipo al fine di permettere alla pubblica amministrazione l'eventuale adozione dei relativi provvedimenti di competenza (ordinanza).

L'autorizzazione comporta le sotto indicate prescrizioni:

- b) l'occupazione del suolo pubblico non deve creare pregiudizio dei diritti dei terzi;

c) Il richiedente dell'autorizzazione avrà l'obbligo di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;

d) l'Amministrazione Comunale potrà di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali e con giudizio insindacabile, i benefici concessi con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;

e) terminata l'occupazione il suolo pubblico deve essere rimesso in pristino dal destinatario dell'autorizzazione;

f) Nel caso l'occupazione richiesta comporti pregiudizio di interessi privati di altre persone meritevoli di tutela, l'istruttoria comprenderà una valutazione comparativa degli interessi in gioco e il rilascio della concessione potrà essere subordinato, se del caso, alla presentazione di idoneo benestare da parte dei titolari di interessi terzi;

g) non venga pregiudicata in alcun modo la circolazione pedonale o intralciata la viabilità .

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, l'occupazione non autorizzata del suolo pubblico o realizzata in difformità dall'autorizzazione, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 300, salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada o da eventuale Regolamento Comunale in materia formulato.

Sarà predisposta altresì la sanzione accessoria della rimozione di occupazioni abusive e del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di ritardo e mancato adempimento, il Comune farà eseguire d'ufficio i lavori con diritto di rivalsa sull'interessato per le spese sostenute ed eventuali danni cagionati.

Art. 8 – Accampamento dei nomadi, sosta caravan e auto-caravan per uso campeggio

In tutto il territorio dei Comuni di Gottolengo, Gambara e Fiesse, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

L'accampamento dei nomadi o zingari sul territorio Comunale, potrà essere consentita esclusivamente negli appositi spazi attrezzati. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta indicando la durata massima della sosta ed il luogo in cui è consentita. Quando questa non è stata preventivamente autorizzata, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree, con eventuale supporto della forza Pubblica, ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 300.

La sosta di autocaravan nelle strade, nelle piazze, non costituisce campeggio attendamento o simili secondo quanto indicato all'art 185 NCDS comma 2.

TITOLO III: ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 09 – Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare sulle facciate degli edifici o nelle aree private, addobbi, stendardi, festoni privi di messaggi pubblicitari o luminarie, in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.

La collocazione di luminarie lungo le strade pubbliche cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva comunicazione ed autorizzazione da parte del Comune in modo che quest'ultimo possa rilasciare eventuali prescrizioni inerenti la viabilità o la sicurezza pubblica.

E' in ogni caso vietato utilizzare come supporti i rami degli alberi nonché collocare ganci, attacchi ed elementi di sostegno in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3,00 se, invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti.

Sarà predisposta la rimozione di opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui gli impianti non siano stati autorizzati o siano difformi a quanto sopra indicato. In caso di inottemperanza il Comune farà eseguire d'ufficio i lavori con diritto di rivalsa sull'interessato per le spese sostenute ed eventuali danni cagionati.

Chiunque collochi luminarie sulla pubblica via senza autorizzazione del Comune o in modo difforme da quanto sopra indicato, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 10 – Manutenzione, messa in sicurezza degli edifici e decoro urbano

Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dai Regolamenti Edilizi di ogni Comune:

- 1- i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, dell'androne e delle scale, delle inferriate, delle recinzioni, ed di ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;
- 2- Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
- 3- Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.
- 4- i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da allontanare qualsiasi caduta di tegole, coppi, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;
- 5- i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio;
- 6- è vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa;

- 7- i proprietari hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio di ogni singolo Comune;
- 8- i proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case;
- 9- i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati;
- 10- i proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio e comunque è vietato ammassare rifiuti di ogni genere;
- 11- essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, mediante piani d'interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati;
- 12- i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza; debbono inoltre provvedere alla chiusura di tutti i siti d'accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire aree di nidificazione;

La violazione dei commi 1, 3, 5, 6, 8, 10 e 11 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150;

La violazione dei commi 2, 4, 7, 9 e 12 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

Art.11 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:

- a. apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
- b. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;
- c. collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
- d. effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;

e. stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;

f. distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali o dalla Polizia Locale.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere c., d. ed f. sono a carico del trasgressore ed, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 12 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

In luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato:

a. compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;

b. esporsi in costumi indecorosi o circolare privi d'abiti;

c. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;

d. sdraiarsi, gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili o su altri manufatti d'arredo urbano;

g. assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;

h. consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, d'abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;

i. sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici, piazze, giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro;

j. soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 13 – Disposizioni sul verde privato

I proprietari, gli affittuari, e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni colti ed incolti devono:

1. mantenerli in condizioni di pulizia, provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti e liberi da animali infestanti;

2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati a lato od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami o siepi si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di

provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pericolo tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

3. I proprietari di aree verdi, comprese aiuole, fioriere, ecc., confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale;
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale o la Polizia Locale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, a quanto sopra indicato. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine imposto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

Art. 14 - Baracche ed orti

E' vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità o in precario equilibrio, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, fatte salve le norme per l'edificazione minore stabilite nei vigenti Regolamenti Edilizi di ogni singolo comune.

Nelle aree adibite ad orti è consentita la realizzazione di un solo capanno per l'esclusivo ricovero degli attrezzi, secondo le dimensioni previste dai Regolamenti Edilizi di ogni singolo comune.

La violazione ai predetti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00.

Salve le norme che disciplinano le attività connesse all'agricoltura, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad ortaggi quando ciò possa essere di pregiudizio al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti d'insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

La violazione al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 15 – Accensioni di fuochi e produzione di fumi ed esalazioni

E' vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia;

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dalle competenti autorità preposte.

E' comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

E' vietato altresì bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi o delle scarpate, rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private o nei cantieri edili.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate se questo non crea molestia o danno al vicinato.

E' consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("San Antonio Abate", ecc...), sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone e vengano rispettate le norme sulla sicurezza e pubblica incolumità.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

TITOLO IV – NETTEZZA PUBBLICA

Art. 16 - Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombrati di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata rimessa in pristino.

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.

La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura, che ogni singolo Comune ha stabilito nel proprio regolamento dei mercati.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

Le associazioni, i circoli, i partiti, le pro-loco o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti alla pulizia dell'area che deve risultare libera e pulita, al massimo entro il giorno successivo alla manifestazione.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 17 – Sgombero della neve e della formazione di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati

sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio e comunque di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

La neve deve essere ammassata ai margini del marciapiede avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei pedoni, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi nello spazio dove vengono posizionati giornalmente i piccoli contenitori di rifiuti per il servizio porta a porta, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Art. 18 – Rifiuti

A garanzia dell'igiene, a tutela del decoro ed al fine di raggiungere gli obiettivi previsti con la raccolta differenziata, i rifiuti domestici devono essere conferiti alla rete di raccolta predisposta del gestore del servizio utilizzando la modalità del servizio porta a porta e i contenitori a ciò adibiti;

Tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori adibiti alla raccolta e conferimento (sacchi o bidoni) dove inserire i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte, curandone la manutenzione e la pulizia. I contenitori devono essere conferiti esclusivamente nei giorni, luoghi e orari prestabiliti dal piano di raccolta, curando di limitare l'ingombro del suolo pubblico;

Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, tanto nel conferimento quanto nella fase anteriore, e il rispetto delle norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, dovranno essere conferite pulite e asciutte, prive di sostanze estranee, ed essere ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole e i scatoloni e in genere gli imballaggi. Carta e cartone dovranno essere legati in balle o pacchetti, ovvero posti in sacchi di carta o scatole di cartone. La frazione umida dovrà essere inserita negli appositi contenitori curandone la perfetta tenuta e chiusura. Tali disposizioni recepiscono le modalità di conferimento dei rifiuti che il Comune stabilisce nel capitolato d'appalto e relativo Regolamento.

I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il coperchio del contenitore rimanga chiuso.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, imballaggi o da altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente presso la piattaforma ecologica.

Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti speciali pericolosi;
- b) i rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
- d) i materiali accesi o facilmente infiammabili;
- e) materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- f) le ulteriori sostanze non conferibili per legge o per specifiche disposizioni normative;

E' vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, compresi i cestini portarifiuti e i contenitori per sfalci e potature, nonché apporvi scritte o disegni e affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatta salva espressa autorizzazione dal Comune.

Ai soggetti non residenti o domiciliati nel Comune è vietato conferire rifiuti presso i punti di conferimento o presso le piattaforme ecologiche posti sul territorio comunale;

E' vietato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, anche se racchiusi in sacchetti o in recipienti, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi i corsi d'acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde.

In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l'inadempienza, alla rimozione dei rifiuti e alle ulteriori opere di pulizia provvederà il gestore del servizio pubblico su incarico del Comune, che si rivarrà degli oneri sui responsabili.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 300,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 19 – Altre attività vietate

A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati o innanzi alle case o comunque sulla pubblica via, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazioni di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) segare e spaccare legna sul suolo pubblico;
- c) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- d) stendere panni, lenzuola, stracci e bucato in generale verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, per evitarne la caduta o situazioni di molestia o pericolo a persone o cose;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) bruciare stoppie e altri scarti vegetali, nonché rifiuti di qualsiasi genere, nelle vicinanze di abitazioni e strade.
- g) bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane.
- h) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- i) lavare veicoli sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
- j) lasciare veicoli che perdono liquidi di qualsivoglia genere, parcheggiati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
- k) riparare veicoli o sostituire liquidi, se non in caso di assoluta necessità, su suolo pubblico ;

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 150,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 20 - Spandimento delle deiezioni zootecniche

Fatte salve le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, che sono contenute in Leggi Nazionali e Regionali, lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito:

- a) nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- b) ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol verso aree non interessate all'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- c) evitando gli orari di maggior irradiazione solare e comunque in nessun caso dal 21 giugno al 21 settembre tra le ore 10.00 e le 17.00;
- d) le operazioni di interrimento dovranno iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo dalla porzione di terreno più vicina ad abitazioni e comunque entro le 48 ore dallo spandimento;

La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

E' tassativamente vietato:

- lo spandimento degli affluenti zootecnici nei periodi vietati dalle Legge o comunque in caso di pioggia, gelo e neve;
- praticare lo spandimento sul terreno agricolo in modo difforme da quello previsto nel piano di utilizzazione agronomica e comunque l'operatore deve adottare ogni accorgimento necessario affinché non vi sia percolazione nel corpo idrico evitando altresì l'impaludamento sul terreno.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 600,00, oltre alla messa in sicurezza dello stato dei luoghi.

Art. 21– Pulizia Fossati

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 ottobre.

La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

TITOLO V – AREE VERDI

Art. 22 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;

- b) camminare sulle aiuole o spazi erbosi di arredo urbano;
 - c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
 - d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - e) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli posti sui giochi o dalla evidente impossibilità di usufruirne per dimensioni degli stessi;
 - f) molestare la fauna esistente;
 - g) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura se stabilito;
 - h) guastare o smuovere i sedili o le panchine, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - i) introdurre qualsiasi veicolo a motore, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;
 - l) il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la manutenzione del verde e la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso.
- La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art. 23 - Ulteriori divieti -Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.

Il Sindaco può far autorizzare lo svolgimento di manifestazioni attività e spettacoli nei giardini e parchi.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500.

TITOLO VI – ANIMALI

Art. 24 – Principi generali

Il Comune promuove il rispetto degli animali, in quanto esseri viventi e riconosce la funzione positiva degli animali da compagnia per il loro rapporto affettivo con l'uomo idoneo a realizzare importanti finalità sociali, psicologiche e culturali, riconoscendo altresì agli animali il diritto di vivere secondo la loro natura, selvatica o domestica, nel rispetto della convivenza civile e compatibilmente alla salvaguardia di altri beni giuridicamente rilevanti quali la sicurezza e l'igiene pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché la tranquillità, l'integrità fisica, psicologica ed economica dei cittadini.

Il Comune attiva le proprie competenze e servizi per garantire in tutto il territorio comunale:

- la sicurezza dei cittadini, dei loro animali e dei loro beni la salute pubblica con particolare riferimento alla prevenzione delle morsicature da aggressione ed alla profilassi delle malattie trasmissibili;
- la protezione dell'ambiente;
- la tutela della vita, della salute e del benessere degli animali condannandone e prevenendone l'abbandono ed i maltrattamenti secondo la più ampia accezione del

termine e nello spirito di quanto previsto dalla Legge n° 189 del 20.7.2004 e succ. modifiche. E' vietato pertanto:

- mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali;
- colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
- l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
- aizzare i cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
- trasportare o far stazionare gli animali segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600.

Art. 25 - Circolazione di animali

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle Leggi Regionali in vigore, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della Polizia Locale.

E' vietata, per le vie dei centri abitati, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' vietata l'equitazione nei centri abitati e sulle strade provinciali di primaria viabilità.

E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.

I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Art. 26 – Abbandono degli animali

E' vietato abbandonare animali di cui si abbia la proprietà o la detenzione in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Chiunque viola la disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a 600,00.

Art. 27 - Custodia dei cani e degli animali

Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi Regionali e Regolamenti Regionali vigenti, chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia, del benessere e della relativa cura.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.

Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida.

I detentori di cani hanno i seguenti obblighi:

- All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone;
- I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o con una cancellata avente un'altezza del fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve rispettare le dimensioni minime previste nell'allegato A del decreto del 28/02/2003 di recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet therapy. La rete o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ad una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale;
- La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessaria la catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale;
- La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena, non comunque inferiore a mt. 5. La catena deve essere dotata di idoneo moschettoni che regola sia il collare che l'attacco allo scorrevole. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo;
- All'interno della proprietà privata, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

E' fatto comunque divieto di:

- detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti. In particolare il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
- detenere cani in luogo sprovvisto di idoneo riparo coperto, rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie dal freddo e/o dal sole diretto.
- Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. Sono consentiti solo gli interventi che rispettino i limiti dell'Ordinanza Ministeriale 28 marzo 2007.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Art. 28 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati, nel caso di animale di grossa taglia o con indole aggressiva, l'accompagnamento deve avvenire al guinzaglio, fatte salve le aree individuate, ed all'uopo segnalate, dai Comuni.

Il proprietario o detentore di un cane di peso superiore ai 25 kg deve portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui si trova a transitare.

I cani ed animali vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture d'accoglienza convenzionate con il Comune, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione allorquando il fatto sia addebitabile ad una minore vigilanza da parte dello stesso sui propri animali.

L'abbandono volontario di animali è sanzionato secondo le norme penali vigenti.

Possono essere tenuti senza guinzaglio:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
- c) i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane su suolo pubblico raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse:

- a) esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, il kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni che dovranno essere depositate nei cestini porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art. 29 - Obblighi per la detenzione di cani

Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina presso il competente Ufficio Veterinario entro 10 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.

Entro 30 giorni dell'iscrizione di cui al comma precedente, si deve provvedere all'inserimento di microchip a cura del Servizio Veterinario ASL ovvero per mezzo di un veterinario convenzionato e all'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.

I cani provenienti da Regioni nei quali è già stato attivato il servizio di anagrafe e microchip sono soggetto alla sola iscrizione all'anagrafe regionale, considerando validi tutti i contrassegni già apposti, entro 10 giorni dall'introduzione degli animali nel territorio

regionale, mentre quelli provenienti dall'estero ovvero da regioni ove non è stata ancora istituita l'anagrafe canina, sono soggetti sia all'iscrizione che all'inserimento di microchip. Le norme relative all'iscrizione canina ed all'inserimento del microchip, non si applicano ai cani appartenenti alle Forze di Polizia e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di 4 mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o del detentore, a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

I proprietari o detentori dei cani sono altresì tenuti a segnalare al servizio Veterinario competente per territorio:

- a. La morte dell'animale entro 2 giorni dall'evento, per consentire al servizio veterinario di accertarne le cause qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, cui seguirà tempestiva comunicazione scritta;
 - b. La scomparsa dell'animale immediatamente e con il mezzo più veloce, cui seguirà entro 3 giorni la relativa comunicazione scritta;
 - c. Il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i 15 giorni successivi al fatto mediante comunicazione scritta;
- 2) La segnalazione di scomparsa di cui alla lettera b) del comma precedente, può essere fatta tempestivamente anche all'Ufficio di Polizia Locale mediante comunicazione telefonica, ratificata successivamente con denuncia scritta.

Art. 30 – Disturbo della quiete pubblica

Per “disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone” deve intendersi qualsiasi atto, comportamento, immissione sonora animale che disturbi le occupazione e il riposo delle persone, superando il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni di tempo e luogo.

Salo che il fatto non costituisca reato contemplato dall'art. 659 del codice penale, qualora la suddetta immissione sonora sia provocata dall'abbaiare continuo, ripetuto del cane per lunghi periodi, specie nella fascia oraria compresa tra le ore 23,00 della sera e le ore 06,00 del mattino, al proprietario ovvero detentore del cane si applicherà la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 31 - Volatili - Colombi di città (columba livia forma domestica)

E' vietato depositare cibo per i volatili in libertà sui davanzali, parapetti, cornicioni, ringhiere e simili prospicienti il suolo pubblico, i davanzali ed i balconi.

Analogamente, per gli uccelli in cattività, la pulizia delle gabbie deve farsi in modo che i rifiuti dei mangimi e lo stillicidio non ci riversino sui balconi e davanzali altrui o sul suolo pubblico.

I proprietari di immobili abitati, disabitati o in stato di abbandono, situati all'interno dei centri storici, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, sottotetti, solai areati, lucernai, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione; ove, per motivi estetici, ciò non sia attuabile, si provvederà con opportuni impedimenti fisici (retine, filamenti in metallo, ecc.).

Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio e una conseguente disinfestazione delle superfici interessate.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Nella stesura del verbale verrà intimato al proprietario o al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, a quanto sopra prescritto entro un congruo termine comunque non superiore ai 30 giorni.

Art. 32 - Lotta alle zanzare

Per una efficace lotta alle zanzare, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:

- a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
- c) svuotare i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc... giornalmente o lavarli o capovolgerli;
- d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc...);
- f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;

Le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.

I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili e per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc..).

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni.

Coloro che gestiscono attività quali rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.

Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre" (15 luglio-1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VII – TUTELA DELLA QUIETE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Art. 33 -Attività Rumorose o fastidiose

Ai fine delle previsioni del presente Regolamento per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane, tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Sono considerate attività rumorose o fastidiose tutte quelle che comportano l'impiego di macchine, macchine da giardino, motori, autoparlanti, strumenti musicali, apparecchi radio televisivi e simili ecc., che per la loro natura, durante il loro uso possono essere fonti di disturbo.

Le attività sopra menzionate possono essere esercitate nei giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, mentre nei giorni festivi dalle ore 09,00 alle ore 12,00, adottando altresì tutti gli accorgimenti necessari a limitare al massimo il propagarsi del rumore.

Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

Nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle 06,00, solo altresì vietati schiamazzi, urla, chiacchiericcio insistente e continuo al alta voce, ed altri rumori molesti di qualunque natura, in prossimità di abitazioni e altri luoghi di soggiorno.

Il Sindaco con motivata ordinanza può disporre di limitare ulteriormente l'orario sopra indicato.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art. 34 - Attività produttive ed edilizie rumorose.

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili, per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche alla vigente legislazione in materia.

Le attività rumorose, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 150.

Art. 35 - Esercizi pubblici – intrattenimento e svago.

I titolari di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione con apertura serale abbinata ad attività di intrattenimento e svago (spettacoli dal vivo o di intrattenimento, karaoke e simili) o di licenze di esercizi pubblici di somministrazione dotate di spazi di somministrazione all'aperto devono garantire la tutela della quiete pubblica.

Nel caso le misure adottate risultino inadeguate a mantenere le condizioni di vivibilità ambientale, l'attività di intrattenimento o svago non potrà essere esercitata oltre le ore 23.00 se all'aperto o le ore 24.00 se svolta all'interno dei locali, salvo prescrizioni più restrittive nel caso di particolari esigenze di tutela della quiete pubblica o deroghe rilasciate dal Sindaco.

Nel caso in cui sussistano situazioni di criticità oggettivamente individuabili nell'ambito di tali attività, con conseguenti assembramenti di avventori all'esterno dell'esercizio, queste potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d'orario, imposti tramite provvedimento sindacale.

Nel caso in cui il locale di somministrazione sia limitrofo a luoghi di cura e riposo nonché a luoghi di culto, le attività di cui al comma anche se svolte in orario diurno, non dovranno compromettere il clima acustico circostante la zona. A tal fine il gestore del pubblico esercizio dovrà, in via preventiva, adottare ogni misura di mitigazione dei rumori necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche relativamente al traffico veicolare indotto.

Qualora l'attività svolta sia motivo di grande affluenza di pubblico all'interno di locali o nelle immediate pertinenze, anche esterne purché nell'ambito del perimetro dell'esercizio, tale da costituire possibile pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale potrà far verificare le condizioni di sicurezza dagli Organi preposti, in relazione in particolare alle esigenze di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/1996, quale fonte normativa applicabile per similitudine. In tal caso, potranno essere adottate prescrizioni di limitazione del numero massimo di avventori che potranno accedere e permanere nei locali e pertinenze in questione. In ogni caso, dopo le ore 01.00 dovrà cessare ogni genere di emissione musicale e/o causa di disturbo ricondotta all'attività del locale nelle pertinenze esterne l'esercizio, salvo eventuale deroghe rilasciate dal Sindaco.

Ai soggetti di cui al comma 1) è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata con schiamazzi o rumori molesti.

Il Sindaco, qualora ravvisi situazioni di grave danno alla salute e pregiudizio alla quiete pubblica, potrà adottare i provvedimenti di sospensione o revoca dell'attività rumorosa, per il tempo necessario all'accertamento e all'attuazione di misure di mitigazione idonee.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300.

Art. 36 – Spettacoli e trattenimenti temporanei all'aperto

I titolari delle autorizzazioni temporanee di pubblico spettacolo e delle concessioni di suolo pubblico per manifestazioni di ogni genere svolte all'aperto devono assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività cessino entro le ore 23,00, fatte salve deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, in modo particolare durante il deflusso degli stessi.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 37 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e simili, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 300 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 38 - Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla somministrazione di bevande, di impedire l'uscita dal proprio locale e/o pertinenze dello stesso (superficie di somministrazione autorizzata) di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande alcoliche, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300.

E' fatto divieto di consumare bevande alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione organizzati allo scopo in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150.

Art. 39 - Disciplina della mendicizia sul territorio Comunale

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata agli Assessorati ai Servizi Sociali di ogni singolo Comune, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;

Nel territorio comunale è proibito chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare è vietato:

- alle intersezioni stradali;
- antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso;
- nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.

È vietato altresì l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali, e comunque con insistenza, molestia e in modo offensivo.

La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 150 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 40 – Altri divieti

Sul territorio comunale, al fine di evitare pericoli e intralcio alla circolazione veicolare e pedonale nonché disturbo alla collettività è vietata:

- l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa;
- l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa";
- la collocazione di veicoli "vele pubblicitarie", sulle intersezioni stradali, nelle isole spartitraffico, davanti a cartelli stradali, lungo le curve e in qualsiasi luogo sulla sede stradale che arrechi intralcio e pericolo per la sicurezza;
- la collocazione di veicoli "vele pubblicitarie" deve essere preventivamente concordata con il Comando di Polizia Locale, il quale deve dare indicazioni sul posizionamento e comunque non deve superare le 48 ore, fermo restando il pagamento della tassa sulla pubblicità;
- E' altresì vietata la pubblicità di "sale giochi, sexy shop e attività analoghe", in prossimità di scuole, luoghi frequentati da bambini, chiese, cimiteri e luoghi di culto. La distanza da detti edifici deve essere almeno di 500 metri;
- E' consentito lo svolgimento dell'attività degli "artisti di strada", purché sia preventivamente comunicato al Comune con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale.

Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti la violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150.

Art. 41 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'art. 2 e 3 del D.M. 05.07.1975, che non sia qualificabile come vera visita di cortesia.

La violazione del presente articolo, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 150.

L'organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgombrare, entro 3 (tre) giorni, l'immobile dalle persone eccedenti; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.

In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile delle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato.

Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa.

TITOLO VIII - VARIE

Art. 42 - Contrassegni del Comune

E' vietato usare gli stemmi dei Comuni, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per scopi personali o per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.

La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 150

Art. 43 - Sanzioni amministrative

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del Lgs.18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 600,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

La giunte Comunali di Gottolengo, Gambara e Fiesse, previo accordo, potranno con apposita delibera stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo nei termini richiesti, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 44 - Pagamento immediato

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri. Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Entrata in vigore e abrogazioni di norme

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione approvativa.

All'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le altre norme contenute in disposizioni, ordinanze o regolamenti incompatibili con il presente Regolamento di Polizia Urbana nonché gli stessi Regolamenti di Polizia Urbana attualmente in vigore nei Comuni di Gottolengo, Gambara e Fiesse.

Art. 46 – Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.

INDICE

Titolo I : Disposizioni generali	Pag. 1
Art. 1 Oggetto e applicazione	Pag.1
Art. 2 Finalità	Pag.1
Art. 3 Accertamento delle violazioni	Pag.2
Art. 4 Importi delle sanzioni amministrative pecuniary	Pag.2
Titolo II : Disciplina del suolo pubblico	Pag.2
Art. 5 Spazi ed aree pubbliche	Pag.2
Art.6 Atti vietati su suolo pubblico	Pag.2
Art. 7 Occupazione del suolo pubblico	Pag.3
Art. 8 Accampamento di nomadi, sosta caravan e auto-caravan per uso campeggio	Pag.4
Titolo III : Estetica e decoro cittadino	Pag.4
Art.9 Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari	Pag.4
Art.10 Manutenzione, messa in sicurezza degli edifici e decoro urbano	Pag.5
Art.11 Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano	Pag.6
Art.12 Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano	Pag.7
Art.13 Disposizioni sul verde privato	Pag.7
Art.14 Baracche e orti	Pag.8
Art.15 Accensioni di fuochi e produzione di fumi ed esalazioni	Pag.8
Titolo IV : Nettezza Pubblica	Pag.9
Art.16 Disposizioni di carattere generale	Pag.9
Art.17 Sgombero della neve e della formazione di ghiaccio	Pag.9
Art. 18 Rifiuti	Pag.10
Art.19 Altre attività vietate	Pag.11
Art.20 Spandimento delle deiezioni zootecniche	Pag.11
Art.21 Pulizia fossati	Pag.12
Titolo V : Aree Verdi	Pag.12
Art.22 Giardini e parchi pubblici-divieti e limitazioni	Pag.12
Art.23 ulteriori divieti-autorizzazioni particolari	Pag.13
Titolo VI : Animali	Pag.13
Art.24 Principi generali	Pag.13
Art.25 Circolazione di animali	Pag.14
Art.26 Abbandono degli animali	Pag.14
Art.27 Custodia dei cani e degli animali	Pag.14
Art.28 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico	Pag.15
Art.29 Obblighi per la detenzione dei cani	Pag.16
Art.30 Disturbo della quiete pubblica	Pag.17
Art.31 Volatili – Colombi di città (columba livia forma domestica)	Pag.17
Art.32 Lotto alle zanzare	Pag.17

Titolo VII : Tutela della quiete e della sicurezza pubblica	Pag.19
Art.33 Attività rumorose o fastidiose	Pag.19
Art.34 Attività produttive ed edilizie rumorose	Pag.19
Art.35 Esercizi pubblici-intrattenimento e svago	Pag.19
Art.36 Spettacoli e intrattenimenti temporanei all'aperto	Pag.20
Art.37 Bigliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	Pag.20
Art.38 Somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica	Pag.21
Art.39 Disciplina della mendicITÀ sul territorio comunale	Pag.21
Art.40 Altri divieti	Pag.21
Art.41 Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione	Pag.22
Titolo VIII : Varie	Pag.22
Art.42 Contrassegni del Comune	Pag.22
Art.43 Sanzioni amministrative	Pag.22
Art.44 Pagamento immediato	Pag.23
Titolo IX : Disposizioni finali	Pag.23
Art.45 Entrata in vigore e abrogazioni di norme	Pag.23
Art.46 Norma finale	Pag.23